

all'Avv. FILIPUZZI MARITZA del foro di Trieste, in virtù della procura alle liti in atti

- appellato in riassunzione -

E

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio di rappresentanza della Regione sito in Roma, Piazza Colonna n. 355; rappresentata e difesa dall'Avv. Beatrice Coppo e dall'Avv. della Regione Avv. Ettore Volpe, in virtù della procura alle liti in atti

-terzo chiamato in causa-

E

COMITATO PER L'AMMINISTRAZIONE SEPARATA DEI BENI CIVICI DI OPICINA

-terzo chiamato contumace-

OGGETTO: ricorso in riassunzione da Cassazione sentenza n.24978 del 10.10.2018 reclamo avverso la sentenza del Commissario agli usi civici per la Regione Friuli Venezia Giulia n. 2/2012

CONCLUSIONI per reclamante fraz. Opicina:

“In totale riforma delle sentenze del Commissario agli usi civici della Regione Friuli Venezia Giulia n. 2/2012, d.d. 11.5.2012, e della Corte d'Appello di Roma. sez. Usi Civici 12/2014, dep. 2.4.2014, respinte tutte le avverse eccezioni e deduzioni, applicando il principio di diritto indicato dalla Corte di Cassazione di rinvio nella propria sentenza n. 24978 del 5.7.-10.10.2018 si chiede che questa ecc.ma Corte di Appello di Roma, sezione usi civici,

1. dichiari che non ha effetto nei confronti della Comunella di Opicina e pertanto disapplichi il Bando commissariale prot. 276/55 Posiz. TR 2/36 dd. 20.09.1955 pubblicato all'albo pretorio del Comune di Trieste il 05.11.1955, per violazione dei diritti civici originari della Comunella di Opicina, nella parte in cui dichiara la natura demaniale dei terreni iscritti nel Libro Tavolare del Comune Censuario di Opicina, escludendo la proprietà esclusiva della Comunella di Opicina;

2. nel merito, in applicazione del principio di diritto espresso dalla Corte di cassazione, nonché in considerazione delle disposizioni dello Statuto della Comunella e della documentazione tavolare in atti, accerti e dichiari che i beni oggetto del giudizio, di seguito specificati,

A) C.C. di Opicina, P.T. n. 1871, 3058, 3059, 3060, 3061, 3062, 3063, 3064, 3066, 3067, 3068, 3069, 3071, 3072, 3074, 3076, 3077, 3078, 3079, 3081, 3082, 3084, 3085, 3086, 3087, 3088, 3089, 3090, 3091, 3094, 3095, 3096, 3097, 3098, 3099, 3100, 3101, 3102, 3103, 3104, 3105, 3106, 3108, 3109, 3110, 3112, 3113, 3116, 3117, 3118, 3119, 3121 (all. 1-26);

B) C.C. di Rupingrande, P.T. n. 7 (all. 27);

C) C.C. Gabrovizza, P.T.n. 492 (all. 28);

rientrano nella categoria dell'art. 3 lett e) tra "le terre collettive comunque denominate, appartenenti a famiglie discendenti dagli antichi originari del luogo..." e pertanto appartengono esclusivamente ai consorti della Comunella di Opicina, che è una Comunella dell'alto piano carsico triestino, riconosciuto come dominio collettivo ai sensi della legge n. 168/2017 e riconosciuta come ente con personalità giuridica di diritto privato con decreto del Presidente della Regione FVG n. 168/2001;

3. accerti e dichiari che sui suddetti beni, come sopra specificati, iscritti nei Libri Tavolari dei Comuni Censuari di Opicina, Gabrovizza e Rupingrande, non gravano diritti di uso civico o di demanio comunale a vantaggio di terzi e in particolare dei cives del Comune di Trieste.

Decisioni diverse porterebbero inevitabilmente a nuovo ricorso davanti alla stessa Corte, che è ciò che la medesima non ha voluto dopo aver stabilito un principio di diritto.

Con rimborso delle spese della Cassazione e di questo grado di giudizio".

CONCLUSIONI per il Comune di TRIESTE:

Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Roma Sez. Usi Civici

in via preliminare/pregiudiziale, dichiarare il ricorso in riassunzione ex art. 392 C.P.C. inammissibile in riferimento al punto sub 2-A) delle conclusioni, per quanto riguarda le domande formulate relativamente alla P.T. 1587 del C.C. di Opicina, mai oggetto di giudizio;

- in via preliminare/pregiudiziale, dichiararsi inammissibili le domande formulate da parte attorea per difetto di giurisdizione, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento. La domanda attorea riguarda la richiesta dichiarazione che i beni oggetto di causa, rientrino tra le "terre collettive comunque non denominate, appartenenti a famiglie discendenti dagli antichi originari del luogo...." e pertanto asseritamente appartenenti in via esclusiva ai

consorti della Comunella di Opicina e ciò per i motivi in comparsa di costituzione e conclusionale del Comune ed atti processuali della Regione Friuli Venezia Giulia;

- nel merito, rigettare le domande formulate dal ricorrente in riassunzione in quanto infondate tutte sia in fatto che in diritto, inammissibili e comunque non provate, respingendo pertanto la domanda di riassunzione e confermare la sentenza del Commissario per gli Usi Civici della Regione Friuli Venezia Giulia n. 2/12;

- in via istruttoria, si insiste affinché si voglia disporre l'integrazione documentale eventualmente utile/necessaria al fine della determinazione della qualitas soli delle pp.cc.nn. di cui trattasi. Si insiste, altresì, affinché la Ill.ma Corte d'Appello di Roma, sezione Usi Civici, voglia disporre la richiesta integrazione della CTU tecnica al fine di accertare con ulteriori approfondimenti la titolarità tavolare in capo al Comune di Trieste dei beni così identificati: 3058, 3059, 3060, 3061, 3062; 3063, 3064, 3066, 3067, 3068, 3069, 3071, 3072, -3074, 3076, 3077, 3078, 3079, 3081, 3082, 3084, 3085, 3086, 3087, 3088, 3089, 3090, 3091, 3093, 3094, 3095, 3096, 3097, 3098, 3099, 3100, 3101, 3102, 3103, 3104, 3105, 3106, 3108, 3109, 3110, 3112, 3113, 3114, 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3121, 3153 con esclusione della P.T. 1587 del C.C. di Opicina.

Ci si richiama, altresì, al contenuto della memoria di replica del 19 novembre 2020.

CONCLUSIONI PER LA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA:

“- in via preliminare dichiarare inammissibili le domande formulate da parte attorea relativamente alle partite tavolari 1587 e 1871 per i motivi indicati nella comparsa conclusionale di replica della Regione F.V.G.;

- Secondariamente, sempre in via preliminare, dichiarare inammissibile per difetto di giurisdizione, per le ragioni illustrate nella comparsa in riassunzione della Regione FVG, la domanda volta ad ottenere la dichiarazione che i beni, tutti elencati in citazione in riassunzione, C.C. di Opicina -fatta salva la partita tavolare n. 1587 Comune Censuario di Opicina- C.C. di Rupingrande e C.C. di Gabrovizza rientrano nella categoria dell'art. 3 lett. e) tra le “terre collettive comunque denominate, appartenenti a famiglie discendenti dagli antichi originari del luogo ...” e quindi appartengano in via esclusiva ai consorti della comunella di Opicina;

- in via subordinata, respingere la proposta citazione in riassunzione, perché totalmente infondata e quindi la correttezza della sentenza del Commissario agli usi civici per la regione FVG n. 2/2012 e quindi che venga accertato che su detti beni gravino diritti di uso civico o di demanio comunale a vantaggio di terzi e in particolare dei cives del comune di Trieste.

In ogni caso con favore delle spese”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.

Con sentenza n. 12/2014 la Corte di appello di Roma Sez. Specializzata Usi Civici, respinse il reclamo proposto dalla Comunella Ius-Vicinia Srenja-Opicine OPcine (di seguito, per brevità, Comunella di Opicina) nei confronti della Regione Friuli Venezia Giulia, Comune di Trieste, Comitato per l'Amministrazione Separata dei Beni Civici di Opicina avverso la sentenza del Commissario agli usi civici per la Regione Friuli Venezia Giulia n.12/2012 depositata in data 11.5.2012 che aveva respinto la domanda della Comunella avente ad oggetto l'accertamento dell'inesistenza di diritti di uso civico su alcuni immobili di proprietà della ricorrente ovvero annotati a nome della Frazione di Villa Opicina e analiticamente indicati nell'atto di citazione notificato il 5 luglio 2012, previa dichiarazione di nullità ed annullamento del bando commissariale pubblicato nell'Albo comunale il 5.11.1965.

Il primo Giudice aveva rigettato la domanda sul rilievo della mancata impugnazione, da parte della Comunella di Opicina, del predetto bando nei termini di cui agli artt.15.30,31,42 del R. D. n. 332/28 (regolamento di esecuzione della legge n.1766/27) per cui la “qualitas soli” non poteva più essere messa in discussione attraverso le censure mosse al bando da parte della predetta Comunella (sviamento di potere, carenza di motivazione e varie violazioni di legge).

I giudici del reclamo, facendo leva anche sulla scorta della CTU accoglievano altresì, l'eccezione sollevata dalla Regione FVG in ordine all'assenza di prova certa e concreta, da parte della Comunella, dei vantati diritti sui terreni in questione, stante l'assenza di idonei titoli e l'insufficienza delle mere “autodichiarazioni”.

Avverso la predetta sentenza n. 12/2014 della Corte di appello di Roma propose appello la Comunella con due motivi a cui replicò con controricorso la Regione Friuli Venezia Giulia.

Nessuno si costituì per il Comune di Trieste e per il Comitato per l'Amministrazione Separata dei Beni Civici di Opicina.

La Cassazione con sentenza n.24978/18 cassò la sentenza n. 12/2014 e, accertata l'inapplicabilità della legge n. 1766/2027 ai domini collettivi della Comunella -il cui riconoscimento, quale personalità giuridica di diritto privato avvenne con il decreto del Presidente della Regione n. 0168 del 16.51 2001 , in epoca successiva alla scadenza dei termini per impugnare il bando commissariale del 1955,- affermò il seguente principio di diritto : “ *Le comunelle o vicinie o vicinanze dell’altopiano carsico-triestino, comunque designate o denominate, costituiscono enti esponenziali dei domini collettivi, riconosciuti dalla legge n. 168/17 come ordinamento giuridico primario delle comunità originarie, soggetto solo alla Costituzione; pertanto il contrario assoggettamento della relativa base territoriale agli usi civici ex lege n. 1766/27, stabilito da un bando commissariale ancorché anteriore al riconoscimento dell’ente esponenziale, non produce effetti per carenza del corrispondente potere amministrativo*”.

Con atto di citazione del 08/01/2019 ex art. 392 c.p.c. la Comunella di Opicina ha riassunto il giudizio nei confronti del Comune di Trieste, Regione Friuli Venezia Giulia, Comitato per l'Amministrazione separata dei Beni Civici di Opicina ed, in applicazione del principio di diritto affermato dalla Cassazione con la sentenza n.24978/2018, ha chiesto, in riforma della sentenza del Commissario per la liquidazione usi civici della Regione Friuli Venezia Giulia n.2/2012, l'accertamento dell'inesistenza degli usi civici del Comune di Trieste e della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia su tutti i beni immobili in epigrafe trascritte, l'appartenenza delle predette terre ai consorti della predetta Comunella, riconosciuto come dominio collettivo ai sensi della legge n. 168/2017, rassegnando le conclusioni sopra indicate.

Si è costituita la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia che, eccepita l'inammissibilità della domanda della partita tavolare 1587 Comune Censuario del Comune di Opicina, reiterata l'eccezione del difetto di giurisdizione, ha resistito al reclamo ed ha chiesto la conferma della sentenza del Commissario agli usi civici per la Regione F.V.G. n. 2/2012, rassegnando le conclusioni in epigrafe trascritte.

Si è costituito nel giudizio il Comune di Trieste che ha chiesto il rigetto delle domande formulate nell'atto di citazione in riassunzione della Comunella, rassegnando le conclusioni in epigrafe trascritte.

Nessuno si è costituito per il Comitato del l'Amministrazione separata dei beni civici del Comune di Opicina.

Acquisito il parere della Procura Generale presso la Corte di appello di Roma favorevole all'accoglimento della domanda della ricorrente Comunella, la causa trattenuta in decisione all'udienza del 2 marzo 2021, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. è stata rimessa sul ruolo per l'udienza del 4 maggio 2021 per la ricomposizione del Collegio state l'incompatibilità del primo Collegio per la presenza del giudice estensore della sentenza cassata e trattenuta in decisione senza termini e trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE.

Il reclamo è fondato.

Preliminarmente va delimitato l'oggetto del presente giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. i cui limiti vanno precisati alla luce del costante orientamento dei giudici di legittimità secondo cui, ai fini che qui interessa, il giudizio di rinvio conseguente a pronuncia di annullamento da parte della Corte di Cassazione si atteggia come un giudizio "chiuso", nel quale, a norma dell'art. 394 cod. proc. civ., è preclusa ogni possibilità di sollevare nuove eccezioni, articolare nuove prove, produrre nuovi documenti e non sono ammesse domande sulle quali si è formato il giudicato interno siccome non oggetto di precipuo motivo di ricorso accolto dalla Cassazione (cfr. n. Cass. 2467/2019).

Con riferimento ai limiti del potere di indagine, in sede di rinvio, si richiama il principio di diritto dei giudici di legittimità secondo cui “ *La riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio si configura non già come atto di impugnazione, ma come attività di impulso processuale volta alla prosecuzione del giudizio conclusosi con la sentenza cassata e, come tale, instaura un processo chiuso, nel quale, da un lato, è alle parti preclusa ogni possibilità di proporre nuove domande, eccezioni, prove (eccetto il giuramento decisorio), nonché conclusioni diverse - salvo che queste, intese nell'ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza di cassazione - e, dall'altro, al giudice di rinvio competono gli stessi poteri del giudice di merito che ha pronunciato la sentenza cassata. Nel caso in cui - come nella specie - la sentenza sia stata cassata per soli vizi di motivazione, il giudice del rinvio conserva tutte le facoltà che gli competevano*

originariamente quale giudice di merito, relative ai poteri di indagine e di valutazione della prova, nell'ambito dello specifico capo della sentenza di annullamento, anche se, nel rinnovare il giudizio, egli è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente o implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, in sede di esame della coerenza logica del discorso giustificativo, evitando di fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento annullato, ritenuti illogici, e con necessità, a seconda dei casi, di eliminare le contraddizioni e sopperire ai difetti argomentativi riscontrati. (cfr. Cass. sentenza n.. 4018/2006).

L'appellante e nel caso di specie, gli enti territoriali resistenti, non possono produrre nuovi documenti, né allegare nuovi fatti e/o circostanze, né riproporre eccezioni già esaminate e respinte nella sentenza rescindente: nel presente giudizio e non si può legittimamente ampliare il “thema decidendum”: il presente giudizio è soggetto alle preclusioni e decadenze già verificatesi nel giudizio in cui è stata adottata la sentenza cassata e la Corte. accerti e dichiari che sui suddetti beni, come sopra specificati, iscritti nei Libri Tavolari dei Comuni Censuari di Opicina, Gabrovizza e Rupingrande, non gravano diritti di uso civico o di demanio comunale a vantaggio di terzi e in particolare dei cives del Comune di Trieste.

L'efficacia preclusiva della sentenza di Cassazione con rinvio riguarda anche tutti i capi della sentenza della Corte di appello cassata relativi all'accertamento della violazione dei diritti civici originari della Comunella di Opicina, nella parte in cui aveva dichiarato la natura demaniale dei terreni iscritti nel Libro Tavolare del Comune Censuario di Opicina, escludendo illegittimamente, dopo l'intervento demolitorio dei giudici di legittimità, la proprietà esclusiva dei terreni indicati nell'atto di citazione del Comunella di Opicina. Va altresì dichiarato che i predetti terreni rientrano nella categoria dell'art. 3 lett e) tra “le terre collettive comunque denominate, appartenenti a famiglie discendenti dagli antichi originari del luogo...” e pertanto appartengono esclusivamente ai consorti della Comunella di Opicina, che è una Comunella dell'alto piano carsico triestino, riconosciuto come dominio collettivo ai sensi della legge n. 168/2017 e riconosciuta come ente con personalità giuridica di diritto privato con decreto del Presidente della Regione FVG n. 168/2001;

Quanto all'estensione delle particelle del Comun di Opicina (C.C.), non può nel

presente giudizio trovare ingresso l'accertamento della partita tavolare 1587, mai rivendicata dalla Regione FVG e dal Comune dovendo il presente accertamento riguardare esclusivamente tutti i terreni e particelle indicate dalla Comunella nell'atto di citazione e richiamate a pag. 2 della sentenza commissariale con riferimento alle partite del C.C Comune di Opicina, di Rupigrande e Gabrivizza, ogni altra indagine preclusa dai limiti del presente giudizio.

Ogni altra questione è assorbita.

Sulla scorta delle considerazioni sin qui svolte, la Corte in accoglimento del ricorso in riassunzione della Comunella di Opicina, in riforma della sentenza della Corte di appello n. 12/2014, così provvede:

“In totale riforma delle sentenze del Commissario agli usi civici della Regione Friuli Venezia Giulia n. 2/2012, d.d. 11.5.2012, e della Corte d'Appello di Roma. sez. Usi Civici 12/2014, dep. 2.4.2014, respinte tutte le avverse eccezioni e deduzioni,

1.dichiara che non ha effetto nei confronti della Comunella di Opicina e pertanto disapplicato il Bando commissariale prot. 276/55 Posiz. TR 2/36 dd. 20.09.1955 pubblicato all'albo pretorio del Comune di Trieste il 05.11.1955, per violazione dei diritti civici originari della Comunella di Opicina, nella parte in cui dichiara la natura demaniale dei terreni iscritti nel Libro Tavolare del Comune Censuario di Opicina, escludendo la proprietà esclusiva della Comunella di Opicina, accerta che i beni oggetto del giudizio, di seguito specificati,

A)C.C. di Opicina, P.T. n. 1871, 3058, 3059, 3060, 3061, 3062, 3063, 3064, 3066, 3067, 3068, 3069, 3071, 3072, 3074, 3076, 3077, 3078, 3079, 3081, 3082, 3084, 3085, 3086, 3087, 3088, 3089, 3090, 3091, 3094, 3095, 3096, 3097, 3098, 3099, 3100, 3101, 3102, 3103, 3104, 3105, 3106, 3108, 3109, 3110, 3112, 3113, 3116, 3117, 3118, 3119, 3121 (all. 1-26);

B) C.C. di Rupingrande, P.T. n. 7 (all. 27);

C) C.C. Gabrovizza, P.T.n. 492 (all. 28);

rientrano nella categoria dell'art. 3 lett e) tra “le terre collettive comunque denominate, appartenenti a famiglie discendenti dagli antichi originari del luogo...” e pertanto appartengono esclusivamente ai consorti della Comunella di Opicina, che è una Comunella dell'alto piano carsico triestino, riconosciuto come dominio collettivo ai sensi della legge n. 168/2017 e riconosciuta come

ente con personalità giuridica di diritto privato con decreto del Presidente della Regione FVG n. 168/2001;

. accerti e dichiarare che sui suddetti beni, come sopra specificati, iscritti nei Libri Tavolari dei Comuni Censuari di Opicina, Gabrovizza e Rupingrande, non gravano diritti di uso civico o di demanio comunale a vantaggio di terzi e in particolare dei cives del Comune di Trieste.

Quanto alle spese di lite dei quattro gradi di giudizio, la complessità delle questioni di diritto trattate con l'intervento nomofilattico dei giudici di legittimità, suggerisce la compensazione di tutti i gradi del giudizio.

PQM

la Corte, in accoglimento del ricorso in riassunzione della Comunella Jus-Vicinia Srenja-Opicina Opicine in epigrafe indicata, in totale riforma della sentenza della Corte di appello n. 12/2014, , respinte tutte le avverse eccezioni e deduzioni, così provvede:

1) dichiara che non ha effetto nei confronti della Comunella di Opicina e pertanto disapplicato il Bando commissariale prot. 276/55 Posiz. TR 2/36 dd. 20.09.1955 pubblicato all'albo pretorio del Comune di Trieste il 05.11.1955, per violazione dei diritti civici originari della Comunella di Opicina, nella parte in cui dichiara la natura demaniale dei terreni iscritti nel Libro Tavolare del Comune Censuario di Opicina, escludendo la proprietà esclusiva della Comunella di Opicina;

2) accerta che i beni oggetto del giudizio, di seguito specificati,

A) C.C. di Opicina, P.T. n. 1871, 3058, 3059, 3060, 3061, 3062, 3063, 3064, 3066, 3067, 3068, 3069, 3071, 3072, 3074, 3076, 3077, 3078, 3079, 3081, 3082, 3084, 3085, 3086, 3087, 3088, 3089, 3090, 3091, 3094, 3095, 3096, 3097, 3098, 3099, 3100, 3101, 3102, 3103, 3104, 3105, 3106, 3108, 3109, 3110, 3112, 3113, 3116, 3117, 3118, 3119,

3121 (all. 1-26);

B) C.C. di Rupingrande, P.T. n. 7 (all. 27);

C) C.C. Gabrovizza, P.T. n. 492 (all. 28);

rientrano nella categoria dell'art. 3 lett e) tra "le terre collettive comunque denominate, appartenenti a famiglie discendenti dagli antichi originari del luogo..." e pertanto appartengono esclusivamente ai consorti della Comunella di Opicina, che è una Comunella dell'alto piano carsico triestino, riconosciuto

come dominio collettivo ai sensi della legge n. 168/2017 e riconosciuta come ente con personalità giuridica di diritto privato con decreto del Presidente della Regione FVG n. 168/2001;

3) accerta e dichiara che sui suddetti beni, come sopra specificati, iscritti nei Libri Tavolari dei Comuni Censuari di Opicina, Gabrovizza e Rupingrande, non gravano diritti di uso civico o di demanio comunale a vantaggio di terzi e in particolare dei cives del Comune di Trieste.

4)Compensa le spese di lite di tutti e quattro i gradi di giudizio.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 22 luglio 2021

Il Presidente est.

Dott. Nicola Pannullo